



Statuto Dell'Associazione

“CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA”

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO

Articolo 1

E' costituita con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), Via dei Fossi n. 32, un'Associazione che assume la denominazione di “CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA”.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi ai cittadini.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

L'Associazione si propone:

1. Di favorire ai lavoratori ed ai cittadini l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo, all'elevazione culturale;
2. Di sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro;
3. Di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra tutti i cittadini;
4. Di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare

A tali fini essa provvede:

1. A prendere tutte quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo, e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei soci;
2. A raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e creditizia, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione è apartitica, tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.



TITOLO II

I SOCI

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione:

- Nome, cognome, paternità, data di nascita, luogo di nascita, professione, residenza;
- Dichiarazione di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 5

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o di respingere le domande di ammissione.

In questo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione. Il richiedente ha il diritto di ricorrere al Collegio dei Garanti entro trenta giorni.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Articolo 6

la qualifica di socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

- Al versamento delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli



Organi Sociali.

Articolo 8

la qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

Articolo 9

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
5. Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei membri del Consiglio.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure Al Collegio dei Garanti di ARCI Nuova Associazione Provinciale.



TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. Dall'introito delle quote sociali;
2. dagli utili derivanti dall'attività svolta dall'Associazione;
3. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
4. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, pubblici e privati;
5. Dal fondo di riserva.

Articolo 12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Articolo 14

Sono previste la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto come segue:

- Una parte al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.



TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Collegio dei Sindaci Revisori
- e) Collegio dei Garanti

L'ASSEMBLEA

Articolo 16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo, tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

Articolo 17

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivi.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno successivo;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini,
6. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 18

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 20 e 33 del presente Statuto.

Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta Il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 19



In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti medesimi.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'Articolo 20 del presente Statuto.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno un'ora dopo la prima.

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

Articolo 21

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti aventi diritto di voto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto; in caso di parità di voti entra in carica il più anziano.

Articolo 22

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci maggiori di età che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei rendiconti.

Articolo 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dalla Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 19 Consiglieri eletti fra i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e della Segreteria, li firma con il Presidente, presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente, ha la custodia dell'archivio sociale



5. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e l'Amministratore, compongono la Presidenza.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino a 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri o un Sindaco Revisore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voto comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo ha tutta la responsabilità della regolare amministrazione e dell'efficiente funzionamento dell'attività sociali.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. Curare le deliberazioni dell'Assemblea;
3. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
4. Formulare il Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche che nel tempo si potranno rendere necessarie, dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
5. Predisporre il rendiconto annuale;
6. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
7. Deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. Deliberare circa le sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
10. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
11. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.



Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio Direttivo; diversamente a discrezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzione è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea e indire nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 29

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arci Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'esclusione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 30

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 31

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Articolo 32

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra loro.



TITOLO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 33

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

Articolo 34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 33 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci.

Articolo 35

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

San Casciano in Val di Pesa (FI), 01/04/1999

Il Presidente, Vasco Agresti

Il Segretario, Roberto Canonici